




VIA ROMA 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Ambito NA 19 Cod. Fisc. 930 766 50 634 Cod.Mecc. NAIC8G0007
Tel./ Fax 081 3177300- e-mail: naic8g0007@istruzione.it
PEC:naic8g0007@pec.istruzione.it posta dedicata:ic3comunicazioni@gmail.com
Sito web: www. ictrepontesiciliano.edu.it

Integrazione Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Scuola
dell'Infanzia



Scuola
Primaria

Prot.n.6060-01-01 del 26/1/2021
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2018/2019
A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2
ai sensi del D.M. n. 257 del 06.08.2021
e del PROTOCOLLO D'INTESA del 14.08.2021
per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19
(Consiglio di Circolo del 21/10/2021 Delibera n.12)

INDICE

PREMESSA	pag. 6
SEZIONE I: NORME GENERALI	pag. 7
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	
Art. 2 Soggetti responsabili e informazione	
Art. 3 Chiarimenti iniziali	
Art. 4 Regole generali per l'accesso all'Istituto	
Art. 5 Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale	
SEZIONE II: GESTIONE EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19	pag. 10
Art. 6 Insorgenza nell'alunno di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C	
Art. 7 Insorgenza nell'alunno di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio	
Art. 8 Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico	
Art. 9 Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio	
Art. 10 Gestione elevato numero di assenze in una classe	
Art. 11 Gestione alunno o operatore scolastico convivente di un caso	
Art. 12 Alunno o operatore scolastico positivo al SARS-CoV-2	
Art. 13 Riammissione a scuola in caso di assenza non riconducibile a SARS – COV-2.	
Art. 14 Riammissione a scuola in caso di assenza certificata per SARS – COV-2.	
SEZIONE III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID-19	pag. 15
Art. 15 - Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso scolastico	
Art. 16 – Compiti del Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso scolastico	
SEZIONE IV: ALUNNI	pag. 16
Art. 17 - Il ruolo degli alunni	
Art. 18 – Ingresso e uscita	
Art. 19 – La vita scolastica in presenza	
Art. 20 - Accesso ai servizi igienici	
Art. 21 – Utilizzo di spazi comuni	
Art.21a- Areazione locali	
Art. 22 – La refezione scolastica	
Art. 23 – Formazione e informazione delle alunne e degli alunni	
SEZIONE V: FAMIGLIE	pag. 19
Art. 24 - Il ruolo delle famiglie	
Art. 25 – Accesso all'Istituto dei genitori	
Art. 26 - Accesso agli uffici	
Art. 27 – Accompagnamento e prelievo degli alunni	
Art. 28 – Accompagnamento e prelievo degli alunni della scuola dell'infanzia	
SEZIONE VI: PERSONALE SCOLASTICO	pag. 21
Art. 29 - Il ruolo del personale scolastico	
Art. 30 – Accesso alla sede di servizio	
Art. 31 – Modalità di prestazione del servizio	
Art. 32– Prestazione di servizio del docente	
Art. 33 – Prestazione di servizio del personale non docente	
Art. 34– Il personale ATA: DSGA, Assistenti Amministrativi/Tecnici	
Art. 35 - Il personale ATA: Collaboratori Scolastici	

Art. 36- Riunioni e assemblee

Art. 37- Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

Art. 38 - Organizzazione aule/sezioni dell'edificio scolastico e transiti durante le attività didattiche

Art. 39 - Uscite didattiche/visite guidate

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il D.M. 06 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 a.s. 2021/22 prot. n. 21 del 14.08.2021;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021, recante “Scuola, Ministero: nessun tampone gratis ai no vax. Prevista intensificazione della campagna vaccinale”.

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’IC3 Ponte Siciliano Pomig.

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

VISTA la delibera n°28 del Collegio dei Docenti del 20/10/2021

DELIBERA

l’adozione della presente Integrazione al Regolamento di Istituto a seguito di emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ai sensi del D.M. 257 del 06.08.2021 per l’anno scolastico 2021/2022 e fino a nuove ulteriori disposizioni.

PREMESSA

La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione Scolastica. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione delle misure di contenimento dell'epidemia da SARS-COV-2 e all'autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute al ripristino del regolare funzionamento delle attività scolastiche. Il presente regolamento si ispira a principi pedagogici e di prevenzione sanitaria e ha la finalità di ripensare la vita scolastica in sicurezza. Nel decidere l'ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. L'efficacia del Regolamento si regge sulla massima collaborazione e sinergia delle parti, unite dalla convinzione che sia possibile riprendere l'attività scolastica in presenza in sicurezza se ciascuno agisce responsabilmente per la parte di competenza. Esso costituisce peraltro integrazione dell'analisi e valutazione del rischio biologico del Documento di Valutazione dei Rischi e successive revisioni prodotte a seguito della pandemia in parola dalla Direzione del IC3 Ponte Siciliano Pomig. per gli ambienti scolastici di competenza, classificati ambiente di lavoro non sanitario. Questo documento sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale e messo a disposizione di tutti i lavoratori, che sono tenuti alla piena applicazione, in forza dell'art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.l.

SEZIONE I: NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'IC3 Ponte Siciliano Pomig, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il personale scolastico.
2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
3. Eventuali operatori/utenti che dovessero contravvenire alle norme ivi contenute saranno tempestivamente allontanati dal personale addetto al ricevimento dell'utenza dall'edificio scolastico.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico pubblica il presente Regolamento sul sito dell'Istituzione Scolastica in modo da darne la più ampia diffusione.
2. Il Dirigente Scolastico traduce la regolamentazione ivi deliberata in disposizioni organizzative riferite all'intera utenza.
3. È fatto obbligo a tutte le componenti della comunità scolastica di attenersi alle presenti disposizioni e di farsi parte attiva nella divulgazione delle stesse e nella sensibilizzazione dell'intera utenza.
4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in eventuale regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il Piano delle Attività delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché si:
 - a. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, le superfici di maggior contatto (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli e banchi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc.) comprese le strumentazioni dei laboratori;
 - c. garantisca l'adeguata aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

d. vigilino gli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, si compili l'apposito Registro e si chieda la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

e. controllino il possesso del Green Pass dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola.

Art. 3 Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a. Il Coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato, possono costituire un rischio di esposizione al Coronavirus.

b. Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da Coronavirus SARSCoV-2, nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), (ECDC, 31 luglio 2020);

Art. 4 - Regole generali per l'accesso all'Istituto

1. Precondizioni per l'accesso all'Istituto sono:

- possesso del Green Pass
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C è tenuto a restare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente.

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza dei punti sopra riportati, pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. A tutte le componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare), ai fornitori, all'utenza in genere e a ogni ulteriore figura professionale esterna a qualunque titolo autorizzati alla permanenza all'interno dell'Istituto e delle sue pertinenze, è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza di:

- Possedere il Green Pass
- indossare la mascherina chirurgica, fatte salve eventuali deroghe regolarmente autorizzate;
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- evitare gli assembramenti;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso

- comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
3. Chiunque ha avuto accesso all'Istituto, in caso di insorgenza nei successivi 14 giorni del virus SARSCoV- 2, è tenuto a darne notizia al Dirigente Scolastico al fine di consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
 4. L'ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo al SARS-CoV-2 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
 5. L'accesso all'Istituto è consentito esclusivamente nei casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, ed è subordinato alla regolare registrazione, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola. In nessun caso sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione.
 6. Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea del personale scolastico e dell'utenza esterna tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso e, previa informativa sul trattamento dei dati, tale dato sarà annotato su apposito registro.
 7. In ottemperanza al DL 122 del 10.09.2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale, a far data dall'11 settembre 2021 e fino al 31.12.2021, chiunque acceda alle strutture scolastiche ha l'obbligo di possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, fatta eccezione per gli studenti di tutti gli ordini di scuola e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. La verifica della validità della Certificazione verde sarà eseguita dal dirigente Scolastico e/o dal personale all'uopo già delegato per effettuare la verifica al personale scolastico.

Art. 5 - Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

1. È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.
2. Al momento dell'accesso all'Istituto è necessario procedere alla igienizzazione delle mani. A tale scopo, l'istituto mette a disposizione di chiunque acceda agli edifici scolastici dispenser di gel igienizzanti disposti all'ingresso, in prossimità dell'ascensore, dell'accesso agli Uffici, ai servizi igienici, nei corridoi e in ogni aula.
3. È obbligatorio l'uso della mascherina anche nelle pertinenze esterne dell'istituto qualora ci sia affollamento e rischio di assembramenti.
4. Per le disposizioni specifiche relative alle procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti si rimanda al Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da SARS-CoV-2 dell'IC3 Ponte Siciliano Pomig.

SEZIONE II: GESTIONE EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19

Art. 6 – Nel caso in cui un Alunno o un'Alunna presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno o di un'alunna sintomatico/a deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 o, in mancanza, il suo sostituto.

2. Il Referente scolastico per COVID-19 o, in mancanza, il suo sostituto disporrà al personale di segreteria l'immediata chiamata telefonica ai genitori/tutore legale.
 3. L' alunno/alunna sarà ospitato/a in una stanza dedicata per l'isolamento e si procederà a far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli in apposito contenitore.
 4. Il referente Covid o Collaboratore Scolastico procederà all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto; il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un collaboratore scolastico e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
 5. Dopo l'allontanamento dell'alunno o dell'alunna sintomatico/a, il personale collaboratore scolastico procederà alla pulizia del locale.
 6. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
 7. Il Pediatra di Libera scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, dovrà richiedere tempestivamente il test diagnostico e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente.
 8. Il Dipartimento di prevenzione provvederà all'esecuzione del test diagnostico.
 9. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Nel periodo dell'indagine, il Dirigente Scolastico cautelativamente impedirà agli eventuali possibili "contatti stretti" familiari di entrare nell'Istituto Scolastico, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Art. 7 - Insorgenza nell'alunno di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio deve restare a casa.
2. I genitori devono informare il PLS/MMG.
3. I genitori dell'alunno devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Art. 8 - Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, deve continuare ad indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica; avvisare il Referente scolastico per COVID-19 ed allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.
2. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
3. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
4. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Art. 9 - Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o

un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio deve restare a casa e informare tempestivamente il MMG e comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

3. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 4. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Art. 10 – Gestione elevato numero di assenze in una classe

1. Il docente coordinatore di classe o comunque in servizio nella classe, qualora dovesse ravvisare un elevato numero di assenze tra gli studenti (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti è tenuto ad allertare il Referente scolastico per il COVID-19.

2. Il Referente scolastico per il COVID-19, constatato il dato riferito all'elevato numero di assenze, deve comunicarlo per iscritto in ufficio e successivamente al DdP.

3. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID19 nella comunità.

Art. 11 – Gestione alunno o operatore scolastico convivente di un caso

1. Qualora un alunno o un'alunna o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Art. 12 - Alunno o operatore scolastico positivo al SARS-CoV-2

1. Nel caso un alunno o un operatore scolastico sia certificato come positivo al SARS-COV-2 si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

2. La sanificazione è effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

3. Al fine di procedere alla sanificazione, sono interdette le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, secondo i protocolli previsti dagli organi competenti.

4. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Si riporta di seguito uno schema sintetico relativo alla durata della quarantena a seguito di contatto a basso rischio e ad alto rischio e della presenza della variante VOC Beta.

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico COVID-19 o, in mancanza, il suo sostituto:

- fornirà l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornirà l'elenco dei docenti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornirà elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicherà eventuali alunni/alunne/operatori scolastici con fragilità;
- fornirà eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni/alunne assenti.

Art. 13 – Riammissione a scuola in caso di assenza non riconducibile a SARS – COV-2.

1. Con riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. n° 36254 dell'11 agosto 2021, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)", nonché alla nota del Ministero della Salute prot. n° 15127 del 12 aprile 2021, prot. n° 15127, recante "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata", per il rientro in comunità è necessario inoltrare istanza all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, corredata della documentazione indicata in successione, in base al caso di interesse.

Si riporta di seguito uno schema sintetico (come da Circolare del Ministero della Salute) sulla durata dell'isolamento per i casi confermati COVID-19 e sulle modalità di rientro in comunità, ferma restando la necessità di rivolgersi al medico curante.

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

2. Per tutte le assenze, di qualsiasi durata, in presenza di sintomatologia sospetta riconducibile al COVID-19, la riammissione a scuola avviene con certificazione rilasciata dal PLS/MMG.
3. Per le assenze riconducibili a disposizioni del DdP (stato di quarantena per accertata positività al COVID-19 di un convivente) la riammissione a scuola avviene con attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità rilasciata dal PLS/MMG.
4. Per la scuola dell'infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione rilasciata dal PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica,
5. Per gli alunni della Scuola Primaria, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita, come di prassi, con certificazione del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
6. Per gli alunni della Scuola Primaria, dopo assenza per malattia inferiore a 5 giorni, la riammissione a scuola è consentita previa autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).
7. Per tutti gli alunni, dopo assenze superiori a 5 giorni NON dovute a malattia, la riammissione a scuola è consentita previa autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

Art. 14 – Riammissione a scuola in caso di assenza certificata per SARS – COV-2.

1. La riammissione a scuola dello studente e la ripresa del servizio del personale scolastico risultato positivo al SARS – COV-2 è disposta esclusivamente previa comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, unitamente all'esibizione e consegna dell'attestazione di nulla osta

all'ingresso o rientro in comunità rilasciata dal PLS/MMG

SEZIONE III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID-19

Art. 15 - Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso scolastico

1. Il Referente scolastico COVID-19 d'Istituto è il Dirigente Scolastico. Sono Referenti scolastici COVID-19 di plesso i Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Art. 16 – Compiti del Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in veste di Referente scolastico COVID-19 d'Istituto svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione.

2. Il Referente scolastico COVID-19 di plesso scolastico interagisce con il Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e con il personale scolastico in servizio presso il plesso scolastico.

3. Il personale scolastico in servizio nei vari plessi monitora l'andamento delle assenze e comunica al Referente scolastico COVID-19 di plesso eventuali numerosità anomale (numero di assenze superiori al 40% circa degli iscritti alla classe).

4. Nel caso di segnalazione di numerosità anomale di assenze riferite a gruppi classe, il Referente scolastico COVID-19 di plesso procede a contattare il Referente Scolastico d'Istituto che prenderà contatti con il Dipartimento di prevenzione.

5. Nel caso di conferma di positività da parte di un alunno, del personale scolastico, o di chiunque sia entrato in contatto con la struttura, il referente scolastico COVID-19 di plesso scolastico deve fornire al Dirigente Scolastico, in qualità di Referente scolastico COVID-19 di Istituto, l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi da fornire al Dipartimento di prevenzione. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

SEZIONE IV: ALUNNI

Art. 17 - Il ruolo degli alunni

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 gli alunni devono avere un atteggiamento attivo nel monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, comunicando ai propri genitori /tutori quando si è presso il proprio domicilio, e ai propri insegnanti mentre si è a scuola, il proprio eventuale stato di malessere, al fine di intervenire prontamente.
3. Gli alunni della scuola primaria devono indossare la mascherina chirurgica tutti i giorni, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna. Le mascherine monouso (così come i fazzoletti personali) dovranno essere smaltite negli appositi contenitori.

Art. 18 – Ingresso e uscita

1. Nei diversi plessi dell'Istituto, dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli e sono previsti scaglionamenti dell'orario di ingresso, al fine di evitare assembramenti. Gli alunni sono tenuti ad attenersi alle indicazioni in ordine al varco dedicato e all'orario di ingresso previsto per la propria classe.
2. Nel caso di arrivo in ritardo, sarà consentito l'ingresso a scuola al termine dell'accesso degli alunni delle classi in transito.
3. Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
4. Una volta entrati a scuola, gli alunni hanno cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue.
5. Raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al banco assegnato senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
6. All'uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e l'uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro cui gli alunni dovranno rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro in fila per uno.
7. Gli accessi, indicati nel Piano Organizzativo, sono aperti dalle ore 8.00.

Art. 19 – La vita scolastica in presenza

1. In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di alunni che possono abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato.
2. Ad ogni classe presente nell'Istituto è assegnata la relativa aula che è lo spazio abituale in cui deve essere realizzata l'attività didattica.
3. All'interno dell'aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire, ove possibile, il distanziamento fisico. La disposizione degli arredi è opportunamente segnalata in modo da consentire un'immediata percezione dell'eventuale "perdita di posizione", inducendo ad una conseguente ripresa della medesima.
4. Per tutta la durata delle lezioni, sia in posizione dinamica che statica, alunni e personale scolastico, dovranno indossare i DPI previsti (mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto dal DVR). Sono soggetti ai medesimi obblighi riguardanti l'uso della mascherina gli alunni frequentanti la prima classe della scuola primaria, a prescindere dall'età anagrafica, al fine di evitare all'interno della medesima classe disparità di trattamento, come chiarito dalla nota tecnica del MI prot. n. 1237 del 13.08.2021.
5. L'alunno, chiamato a raggiungere l'area didattica o che abbia ottenuto il permesso di alzarsi e/o uscire dall'aula, dovrà sempre indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il suo movimento anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
6. Nel corso della permanenza nell'area didattica, l'alunno dovrà mantenere la distanza interpersonale minima dall'insegnante pari a 2 metri.
7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere laboratori, teatro o altri luoghi di interesse in cui, se le condizioni epidemiologiche lo consentano, si dovessero svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
8. Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto per l'igiene delle vie respiratorie.
9. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico, né di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola.
10. È fatto divieto di introdurre giocattoli, peluche, oggetti vari. Le alunne e gli alunni portano lo zaino che contiene la merendina, il bicchiere e la tovaglietta recante il nome e cognome, fazzoletti monouso, fazzoletti imbevuti per la pulizia e la disinfezione in caso di necessità, il corredo scolastico secondo l'orario interno fissato dagli insegnanti di classe. Nessun altro oggetto può essere introdotto nella Scuola, salvo specifica autorizzazione.
11. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe

verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia, in laboratorio o in altro spazio nel quale è programmato lo svolgimento dell'attività didattica.

12. I genitori, che sappiano di assenze programmate dei figli che debbano restare a casa per qualsiasi motivo insorgente, sono invitati a darne tempestiva comunicazione al coordinatore di classe. I docenti in caso di assoluta necessità possono utilizzare il proprio telefono.
13. Al fine di consentire la disinfezione delle superfici a fine lezione, non è consentito lasciare libri, quaderni, fogli, attrezzature varie su banchi, sui ripiani posti sotto ai banchi, sulle cattedre.
14. L'intervallo si svolge all'interno di ciascuna classe, utilizzando cortili esterni quando possibile. Le alunne e gli alunni durante l'intervallo, indossano la mascherina, tranne che per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. L'insegnante di classe vigila affinché siano adottati comportamenti rispettosi e corretti.

Art. 20 - Accesso ai servizi igienici

1. Al fine di limitare assembramenti, ogni classe dovrà rispettare il proprio turno d'uscita posizionandosi in fila con distanziamento. Il personale ausiliario assegnato al piano avrà cura di monitorare la situazione onde evitare violazioni alle presenti norme e perdite di tempo strumentali.

Art. 21 – Utilizzo di spazi comuni

1. All'interno di ogni plesso scolastico, sono presenti spazi comuni, il cui utilizzo sarà adeguatamente programmato e monitorato, tramite appositi registri.
2. Nell'utilizzo degli stessi, gli alunni sono tenuti a conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone.
3. Per le attività ed. fisica gli alunni dovranno mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 m. Saranno praticate prevalentemente le attività fisiche individuali.

Art. 21 a-Aerazione locali

Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell'aria all'interno, mantenendo il flusso in ingresso dall'esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule:

- 1 – aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento);
 - 2 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata);
 - 3 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
- (Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021)

Una possibile check-list è la seguente:

- a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell'aria uguale a quella esterna;
- b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l'intervallo e dopo la pulizia dell'aula;
- c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;
- d) aerare aprendo le finestre completamente;
- e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d'aria è maggiore;
- f) per rinnovare l'aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell'aula e ricordare che così occorre più

- tempo per il ricambio d'aria;
- g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l'aula è vuota;
 - h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l'apertura semplice e completa;
 - i) liberare il più possibile l'aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d'aria disponibile nel locale;
 - l) le suddette disposizioni saranno eseguite dal tutto il personale scolastico.

Art. 22 - La refezione scolastica

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti e ridurre il rischio di contagio da COVID-19, gli Operatori che a qualunque titolo operano all'interno del servizio di refezione scolastica, dovranno assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche (GHP) e al Piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) opportunamente implementato con i documenti WHO (World Health Organization) "COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses", ISS (Istituto Superiore di Sanità) "Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020. Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Vers, 27 maggio 2020" e Siti (Società Italiana di Igiene) "Covid-19, Il Decalogo degli Igienisti per la riapertura di bar, ristoranti, pub e assimilabili Panorama della Sanità. 11/05/2020".
 2. Il pasto viene consumato nelle aule e locali mensa con 2 turnazioni per evitare affollamento.
 3. Prima del pasto i giocattoli e il materiale didattico vengono riposti. L'aula viene arieggiata. Le bambine e i bambini lavano accuratamente le mani e dispongono sul banco la tovaglietta idonea a separare la superficie del banco dagli alimenti per gli alunni che consumano il pasto nelle loro aule, gli altri si recheranno nei locali adibiti a mensa precedentemente arieggiati e sanificati soprattutto tra un turno e l'altro;
 4. Viene consigliato l'utilizzo di una tovaglietta perfettamente pulita, di piatti e posate e di un bicchiere (tutto in plastica dura) su cui sono apposti il nome e il cognome della bambina e del bambino.
 5. Dopo la consumazione del pasto, le bambine e i bambini con la guida dell'insegnante lavano le mani, mentre le collaboratrici e i collaboratori puliscono e arieggiano le aule, disinfettando le superfici di maggior contatto.

Art. 23 - Formazione e informazione delle alunne e degli alunni

1. Nelle prime settimane di lezione le alunne e gli alunni, in base all'età e al grado di maturità personale, sono informati dagli insegnanti sui rischi da Covid 19 e sui comportamenti individuali e collettivi atti a prevenire e contenere l'emergenza sanitaria da Covid 19.
2. La formazione e l'informazione sono svolte costantemente da tutti gli insegnanti fino a quando tutti gli alunni dimostrano di aver compreso i contenuti e di aver interiorizzato gli stessi con l'adozione dei comportamenti di routine ed il rispetto del Regolamento.

SEZIONE V: FAMIGLIE

Art. 24 - Il ruolo delle famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le famiglie sono chiamate ad esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 le famiglie devono avere un atteggiamento attivo nel monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, procedendo, nel caso si verifichi l'insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19, secondo il protocollo di cui al Titolo II al fine di intervenire prontamente.

Art. 25 – Accesso ai plessi all’Istituto dei Genitori

1. L’accesso all’Istituto è consentito esclusivamente previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e a seguito di appuntamento per ragioni che richiedano un contatto diretto.

2. Eventuali colloqui con il Dirigente Scolastico e/o con i docenti potranno essere fissati a distanza e/o in presenza, per casi eccezionali, previa richiesta inoltrata via mail all’indirizzo naic8g007@istruzione.it o telefonicamente allo 0813177300. Non è possibile fissare appuntamenti con altre modalità. In ottemperanza al DL 122 del 10.09.2021 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale, a far data dall’11 settembre 2021 e fino al 31.12.2021, chiunque acceda alle strutture scolastiche ha l’obbligo di possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, fatta eccezione per gli studenti di tutti gli ordini di scuola e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. La verifica della validità della Certificazione verde sarà eseguita dal dirigente Scolastico e/o dal personale all’uopo già delegato per effettuare la verifica al personale scolastico.

Art. 26 - Accesso agli uffici

1. L’accesso agli Uffici di Segreteria, nei casi di effettiva necessità o per incombenze che non è possibile risolvere a distanza, sarà garantito previa prenotazione via email all’indirizzo naic8g007@istruzione.it o telefonicamente allo 0813177300.

2. In ottemperanza al DL 122 del 10.09.2021 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale, a far data dall’11 settembre 2021 e fino al 31.12.2021, chiunque acceda alle strutture scolastiche ha l’obbligo di possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, fatta eccezione per gli studenti di tutti gli ordini di scuola e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. La verifica della validità della Certificazione verde sarà eseguita dal dirigente Scolastico e/o dal personale all’uopo già delegato per effettuare la verifica al personale scolastico.

3. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e, ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla sottoscrizione di una nota nella quale il soggetto dichiara di:

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite apposito dispositivo senza necessità di contatto. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.

Art. 27 – Accompagnamento e prelievo degli alunni scuola primaria

1. L’accompagnamento degli alunni e il relativo prelievo devono essere effettuati da un solo genitore o da persona maggiorenne formalmente delegata.

2. L'accompagnamento e il prelievo da parte del genitore o di persona maggiorenne formalmente delegata devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti, al fine di non inficiare lo scaglionamento disposto per evitare assembramenti.
3. Gli alunni saranno accompagnati al cancello principale di ingresso da cui accederanno da soli ai cortili di pertinenza degli ingressi specifici e ai piani.
4. Gli accompagnatori dovranno utilizzare la mascherina anche all'esterno e per tutto il tempo necessario per le operazioni di accompagnamento e prelievo.
5. Eventuali accompagnatori autorizzati ad accedere agli edifici dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni in ordine alla prevenzione e al contenimento del contagio.

Art. 28 – Accompagnamento e prelievo degli alunni della scuola dell'infanzia

1. L'accesso al plesso per accompagnamento e prelievo degli alunni della scuola dell'infanzia è consentito ad un solo genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata.
2. L'accompagnamento e il prelievo da parte del genitore o di persona maggiorenne formalmente delegata devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti, al fine di non inficiare lo scaglionamento disposto per evitare assembramenti.
3. In caso di ritardo, l'alunno sarà consegnato al Collaboratore scolastico in servizio che lo accompagnerà in classe.
4. Per i genitori degli alunni di 3 anni si rimanda alle disposizioni specifiche relative al periodo di accoglienza.

SEZIONE VI: PERSONALE SCOLASTICO

Art. 29 - Il ruolo del personale scolastico

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, il personale scolastico è chiamato a sensibilizzare l'utenza al rispetto delle indicazioni impartite a livello governativo e a livello locale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, il personale scolastico deve avere un atteggiamento attivo nel monitorare il rispetto delle regole da parte degli studenti e vigilare sull'insorgenza di eventuali sintomi di malessere riconducibili al COVID-19, al fine di intervenire prontamente.

Art. 30 – Accesso alla sede di servizio

1. Al momento dell'accesso alla sede di servizio il personale scolastico deve indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
2. Ai fini dell'accesso alla sede di servizio, al personale scolastico è richiesto altresì di possedere la certificazione verde Covid-19 anche nota come GREEN PASS in ottemperanza al DPCM del 17 giugno 2021 e al Decreto-legge n. 111/2021 o, in alternativa, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione come disciplinato dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021. La verifica della validità della Certificazione verde sarà eseguita dal dirigente Scolastico e/o dal personale all'uopo già delegato.
3. Il Dirigente Scolastico provvede a fornire a tutto il personale scolastico i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ai docenti della scuola dell'Infanzia e ai docenti di sostegno sono forniti altresì ulteriori dispositivi secondo le indicazioni contenute nel DVR (mascherine FFP2, visiere para schizzi, e guanti monouso in vinile). Ulteriori DPI sono forniti al personale non docente secondo le rispettive mansioni come previsto dal DVR (mascherine FFP2, visiere para schizzi, guanti in lattice).
4. Al fine di evitare interferenze con il flusso di ingresso degli alunni e per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli stessi, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi agli ingressi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi nel rispetto dell'organizzazione prevista e degli opportuni scaglionamenti, in ingresso e in uscita.

Art. 31 – Modalità di prestazione del servizio

1. Durante l'espletamento del servizio e per la durata della permanenza nei locali scolastici, il personale scolastico dovrà indossare la mascherina chirurgica. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.

Art. 32 – Prestazione di servizio del docente

1. All'interno di ogni aula è individuata un'area didattica destinata al docente quale zona interattiva della cattedra che prevede uno spazio tra l'insegnante e i banchi di almeno 2 metri. Qualora il docente dovesse uscire da quest'area dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina.
2. Nel corso dello svolgimento dell'attività didattica in aula, il docente dovrà assicurare un adeguato ricambio d'aria, mediante apertura regolare delle finestre (almeno una volta ogni ora per un minimo di 5 minuti) e delle porte.
3. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, potrà farlo indossando la mascherina chirurgica. La mascherina dovrà essere indossata dagli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto percorso dall'insegnante.
4. Nel caso di contemporanea prestazione di servizio tra insegnanti e/o altre figure professionali, gli stessi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori attività didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani.
5. I docenti dovranno vigilare che il layout dei banchi non venga mai modificato e che gli alunni rispettino il distanziamento e le norme di sicurezza in tutti i momenti della giornata scolastica e in tutti gli ambienti.

Art. 33 – Prestazione di servizio del personale non docente

1. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro per il personale non docente, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si dovrà procedere al lavaggio frequente delle mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
2. All'interno degli uffici di segreteria sono individuate aree dedicate ad ogni assistente amministrativo con postazioni personali, opportunamente distanziate le une dalle altre.
3. È possibile abbassare la mascherina solo se seduti alla propria postazione, sempre con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
4. Nel corso della giornata di servizio, il personale amministrativo cura l'adeguata areazione dei locali.
5. Sono individuate postazioni stabili dei collaboratori scolastici prioritariamente allocate in prossimità degli ingressi, dei servizi igienici e delle zone che necessitano di monitoraggio.
6. Nel corso nella giornata scolastica, i collaboratori scolastici assicurano un'adeguata areazione dei locali, dei corridoi e dei servizi igienici.
7. Al fine di garantire la più attenta igienizzazione delle superfici di contatto, i collaboratori scolastici provvedono almeno due volte al giorno, durante lo svolgimento dell'attività didattica, all'igienizzazione dei servizi igienici e comunque ne monitorano costantemente l'uso, assicurandone un'adeguata condizione di utilizzo.

Art. 34 – Il personale ATA: DSGA, Assistenti Amministrativi/Tecnici

1. Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è considerato basso.

2. Il personale Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, DSGA è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento.
3. È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
4. Si suggerisce l'uso regolare di disinfettante su tastiere telefoniche/computer/stampante e sempre quando le stesse vengono usate in condivisione; in alternativa, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi.
5. Ogni volta che si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.) è obbligatorio l'uso dei guanti in dotazione.
6. È vietata la permanenza di personale diverso dal personale ATA negli uffici.

Art. 35 - Il personale ATA: Collaboratori Scolastici

1. Il personale Collaboratore scolastico è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento e nel Piano delle Attività predisposto dalla DSGA.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici indossano sempre la mascherina e, quando previsto, i guanti.
3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici collaborano attivamente per il rispetto delle disposizioni del Regolamento, segnalando con tempismo ai Responsabili di plesso qualsiasi condotta difforme.
4. Ogni volta che maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno, le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti a indossare i guanti in dotazione.

Art. 36 - Riunioni e assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, le riunioni con le famiglie, i corsi di formazione possono essere svolte in forma a distanza e mista, a seconda delle condizioni epidemiologiche generali e nel rispetto delle condizioni personali dei componenti. Al termine della riunione, si provvederà all'aerazione prolungata dell'ambiente.

Art. 37 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per "fragili" si intendono quelle persone maggiormente esposte a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
2. Ciascun lavoratore, con particolare riguardo a quelli che versano in condizioni di fragilità, ha la facoltà di segnalare al MC, nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita medica a richiesta secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità. In questo caso il MC, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individuerà la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale. Con riferimento al messaggio I,N.P.S. n° 2842 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto "Tutela per la quarantena, per i lavoratori "fragili" e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni", ancorché il legislatore non abbia previsto la proroga della tutela della quarantena i lavoratori cosiddetti "fragili", di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n° 18/2020, per costoro si riconosce il diritto alla fruizione delle misure previste di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di

specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”, fino al 31 ottobre 2021. La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e di quanto contenuto nel presente regolamento. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Art. 38 – Organizzazione aule/sezioni dell’edificio scolastico e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna sezione/classe è assegnata un’aula didattica.
2. A ciascuna classe/sezione sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali gli alunni e le alunne delle rispettive classi/sezioni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita
3. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Art. 39 - Uscite didattiche/visite guidate

Si procederà ad organizzare eventuali uscite didattiche o viaggi di istruzione, solo in caso di permanenza in zona bianca e per destinazioni di pari colore bianco, curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori, nonché quelle sanitarie usuali.

Aggiornamento del regolamento

Il presente regolamento sarà aggiornato in caso di intervenute modifiche ai dettami normativi nazionali e/o locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Favicchio Filomena

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

